

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'11/10/2020

Il giorno undici del mese di ottobre dell'anno 2020, alle ore 10.00 presso la sala messa a disposizione dall'Albergo Centrale di Tarcento in Via Garibaldi 1, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "VOLARE INSIEME", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- D. Lgs. N. 117/17 – approvazione nuovo statuto.

Il Presidente dell'Associazione Sig. Franco Morgante, constatata la validità della seduta essendo presenti n. 26 soci (di cui 5 per delega), non essendo prevista nessuna maggioranza qualificata, ne assume la presidenza ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente e affida le funzioni di verbalizzazione al socio Sig. Pierino Molinaro, segretario dell'Associazione.

Il Presidente prende la parola per ringraziare i presenti e il titolare dell'Albergo "Centrale" di Tarcento che ospita l'assemblea nei locali di sua proprietà. Non è stato possibile infatti effettuare l'assemblea come sempre presso la sede sociale, in quanto l'accesso al C.S.R.E. di Tarcento è sottoposto alle restrizioni causate dalla vigente emergenza sanitaria. Si è dovuto pertanto ricercare la disponibilità di una sala sufficientemente ampia per garantire l'assemblea in presenza, nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di contenimento del diffondersi dell'epidemia di COVID-19.

Si passa quindi all'esame dell'argomento posto all'ordine del giorno ed il Presidente ricorda che, in conseguenza della riforma del Terzo Settore e dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), disposti con Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017, si rende necessario apportare alcune modifiche al vigente statuto dell'associazione, per adeguarlo alla nuova normativa e in modo tale da garantire il passaggio dell'iscrizione dell'associazione dall'attuale Albo delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione Friuli V.G. all'apposita sezione delle Organizzazioni di Volontariato del costituendo Registro. A seguito di diversi rinvii, è stato fissato da ultimo al 31 ottobre 2020 il termine per modificare lo statuto avvalendosi dei quorum propri dell'assemblea ordinaria, ovvero a maggioranza semplice dei soci presenti all'assemblea, in deroga alle previsioni statutarie vigenti che all'ultimo comma dell'art. 10 stabiliscono che in seconda convocazione sia necessaria la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.

Il Presidente cede la parola al socio Giuseppe Polano che ha curato le modifiche e che dà lettura del nuovo statuto, soffermandosi in particolare sulle modifiche apportate.

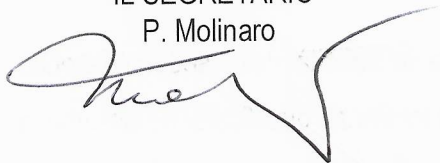
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e alcuni soci chiedono qualche chiarimento, che viene prontamente fornito. In particolare si ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del nuovo statuto l'associazione perde la qualifica di O.n.l.u.s., peraltro abrogata per legge, ed assume quella di ODV (Organizzazione di Volontariato)

Non essendoci altri soci che chiedono la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e pone ai voti il nuovo statuto dell'associazione, che viene approvato con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano.

Non essendoci altro da trattare, l'assemblea straordinaria ha termine alle ore 10.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
P. Molinaro



IL PRESIDENTE
F. Morgante



REGISTRATO a UDINE il 22 OTT. 2020
AL N° 8936 SERIE 3 PRIVATI N.A.
Liquidati Euro ESENTE

Provincia di Udine
Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti



ASSOCIAZIONE VOLARE INSIEME

Organizzazione Di Volontariato

STATUTO

CAPO I° Denominazione, Sede e Finalità

Art. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituita in Tarcento un'associazione di volontariato denominata

ASSOCIAZIONE VOLARE INSIEME ODV

ed ha sede in Tarcento, Via Udine 62, nell'ambito del cui territorio svolge di norma la propria attività. L'Associazione può tuttavia costituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale. L'attività dell'Associazione è disciplinata dalla normativa nazionale e regionale in materia e dal presente Statuto.

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione intende perseguire, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso, esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale, restando escluso ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte di essa medesima sia da parte dei singoli soci.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di:

- assistenza e beneficenza a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie, in particolare dei ragazzi portatori di handicap ospiti del Centro Socio-Riabilitativo-Educativo di Tarcento - Art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- realizzazione di iniziative volte ad avvicinare l'opinione pubblica al problema dell'handicap - Art. 5, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul ruolo indispensabile del volontariato, specie nel settore socio-assistenziale - Art. 5, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione ed informazione su tematiche riguardanti il rapporto tra i disabili e la società - Art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione ed aggiornamento dei volontari - Art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi e prestazioni socio-assistenziali a favore dei disabili o comunque delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, non adeguatamente soddisfatte dalle strutture pubbliche, anche attraverso manifestazioni di amicizia ed iniziative culturali, ricreative o sportive - Art. 5, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- collaborazione con i Servizi sanitari e socio-assistenziali operanti sul territorio, nello spirito indicato dalle vigenti leggi e disposizioni in materia - Art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;.

L'attività viene svolta prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

8936
ALLEGATO ALL'ATTO N.
REGISTRATO a UDINE II ... 22 OTT 2020
SERIE 3 - PRIVATI N.A.-
Provincia di Udine
IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti



[Handwritten signature]

CAPO II° Composizione

Art. 3 (Composizione)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, Associazioni, Enti o altre persone giuridiche, che ne condividano gli scopi, purché in possesso di requisiti morali consoni alla dignità dell'Associazione stessa.

Il numero degli associati è illimitato.

L'Associazione è composta da Soci onorari, sostenitori ed ordinari, tutti aventi pari diritti:

- a) sono Soci onorari coloro che hanno contribuito in maniera particolarmente efficace al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Essi sono proposti dal Consiglio Direttivo ed eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
- b) sono Soci sostenitori coloro che annualmente si offrono di versare una quota associativa non inferiore al quintuplo della quota ordinaria fissata dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 19;
- c) sono Soci ordinari tutti coloro che versano, nei modi e nei termini previsti dall'art. 19, la quota sociale ordinaria fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 4 (Norme per l'ammissione dei Soci)

La richiesta di ammissione all'Associazione dovrà essere presentata su apposito modulo e contestualmente dovrà essere versata la prima quota sociale. Se il richiedente l'ammissione è minorenne, la richiesta dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà.

La mancanza di una delle formalità rende inammissibile la richiesta.

L'ammissione del nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende accettata in caso di mancata pronuncia. Il Consiglio è tenuto a motivare l'eventuale pronunciamento negativo. In ogni caso la decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata al richiedente il quale, in caso di decisione negativa, può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deve pronunciarsi nei 30 giorni successivi la ricezione del ricorso. La delibera del Collegio dev'essere motivata e nel caso non venga adottata nel termine previsto dal periodo precedente il ricorso si intende accettato.

La qualifica di Socio decorre dal giorno successivo a quello nel quale è stata accolta la richiesta di ammissione. Successivamente, tale qualifica si dimostra unicamente mediante congiunta esibizione della tessera sociale e della ricevuta di pagamento della quota associativa corrente.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

I Soci espulsi non possono più far parte dell'Associazione.

Art. 5 (Diritti dei Soci)

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di:

- a) intervenire alle Assemblee sociali, con diritto di voto se di maggiore età;
- b) ricoprire le cariche sociali se maggiorenni;
- c) svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione;
- d) usufruire della sede sociale nei modi e con i limiti stabiliti da apposito regolamento;
- e) ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- f) essere informati e controllare la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente che li metterà a disposizione entro 30 giorni dalla richiesta;
- g) essere rimborsati per le spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 (Doveri dei Soci)

I Soci hanno il dovere di:

- a) accettare integralmente e rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti, nonché le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- b) collaborare alle attività dell'Associazione, svolgendo la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e prestando il lavoro preventivamente concordato;

- c) accettare le cariche sociali od altri incarichi cui fossero chiamati dagli organi dell'Associazione, salvo motivato impedimento;
- d) comportarsi secondo le comuni regole di civile convivenza, buona educazione, correttezza e lealtà nei confronti sia degli altri Soci che dell'Associazione stessa;
- e) osservare il dovuto riserbo sulle notizie e sui fatti afferenti l'Associazione di cui vengano a conoscenza in ragione dell'incarico espletato o della carica ricoperta.

Art. 7 (Cessazione dei Soci)

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per decadenza e per espulsione.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno efficacia immediata dalla data di presentazione. Il dimissionario perde ogni diritto inerente la qualità di Socio e non potrà essere riammesso salvo che le dimissioni non siano state presentate per comprovati e giustificati motivi.

La decadenza, conseguente l'inadempienza dell'obbligo di pagamento della quota sociale entro la data del 31/12 di ogni anno, viene constatata d'ufficio, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio dell'anno per il quale si è reso inadempiente, senza necessità di adozione di specifici atti da parte del Consiglio Direttivo e senza obbligo di avviso alla parte. Per la riammissione si dovranno seguire le procedure stabilite dall'art. 4.

Il Socio non ha diritto al rimborso dei contributi, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 (Provvedimenti disciplinari)

I Soci possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea;
- c) espulsione.

L'ammonizione scritta viene inflitta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, per lievi mancanze disciplinari relative ai doveri dei Soci stabiliti dall'art. 6.

La sospensione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, viene inflitta dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, per le mancanze disciplinari più gravi relative ai doveri stabiliti dal citato art. 6.

L'espulsione viene inflitta per il compimento di atti gravemente lesivi della dignità, dell'immagine e degli interessi dell'Associazione o dei Soci e per la violazione del dovere di osservare il doveroso riserbo previsto dalla lettera e) dell'art. 6. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri in carica. Ai Soci espulsi si applica inoltre l'ultimo comma dell'art. 4.

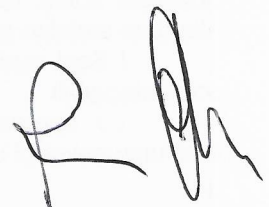
I provvedimenti di sospensione e di espulsione non possono essere adottati dal Consiglio Direttivo senza aver prima convocato l'interessato per sentire le eventuali giustificazioni. La convocazione deve essere disposta con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'audizione. Contro il provvedimento adottato dal Consiglio, l'interessato può presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, ricorso scritto mediante lettera raccomandata al Collegio dei Probiviri, chiedendo eventualmente di essere ascoltato anche con l'assistenza di uno o due Soci. Il Collegio dei Probiviri, entro i successivi 30 giorni, dispone l'audizione del socio, se richiesta, convocandolo almeno 8 giorni prima a mezzo lettera raccomandata ed adottando conseguentemente la decisione definitiva, a maggioranza semplice. La decisione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed al Socio. Il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo è in ogni caso immediatamente esecutivo anche in pendenza del ricorso al Collegio dei Probiviri.

CAPO III° Organi Sociali

Art. 9 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;



d) l'Organo di controllo, da nominarsi obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

e) l'Organo di revisione, da nominarsi obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche elettive sociali sono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, e durano tre anni.

Art. 10 (Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, entro i termini previsti per l'approvazione dei bilanci dalla legislazione nazionale o regionale vigente.

L'Assemblea generale straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti all'atto della richiesta. L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

Le Assemblee vengono convocate mediante invito scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, da far pervenire ai Soci tramite posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. Fa fede il timbro postale di partenza. La convocazione delle Assemblee dovrà inoltre essere resa nota mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale.

Possono prendere parte alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali come previsto dall'art. 5. I Soci possono validamente farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di voto. Nessun Socio potrà ricevere più di una delega per Assemblea. Alle riunioni assembleari possono assistere, senza diritto di voto e di intervento, tutti gli interessati.

Le Assemblee sono validamente costituite:

- in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci iscritti ed aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione, da svolgersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni delle Assemblee sono valide a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario. Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva le relazioni consuntive e programmatiche degli organi direttivi sull'attività sociale;
- 2) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione;
- 3) nomina eventuali Soci benemeriti;
- 4) delibera su ogni proposta del Consiglio Direttivo iscritta all'ordine del giorno;
- 5) procede all'elezione del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione.

In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, l'Assemblea straordinaria delibera le modifiche allo Statuto sociale con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni sociali con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 11 (Elezioni delle cariche sociali)

Sono eletti dall'Assemblea:

- il Consiglio Direttivo, in numero di cinque membri;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

Ciascun Socio potrà candidarsi all'elezione per una sola carica sociale mediante deposito della candidatura, sia singola sia riunita in liste, presso la sede sociale almeno tre giorni prima della data stabilita per le elezioni. Rimane comunque ai Soci elettori la facoltà di dare il proprio voto a favore di qualsiasi Socio. Non possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per le elezioni.

I Soci iscritti nei 30 giorni precedenti la stessa data non possono partecipare all'elezione e non sono eleggibili.

Le operazioni elettorali sono precedute dalla nomina, anche per acclamazione, da parte dell'Assemblea di un Presidente di seggio e di due scrutatori, scelti tra i Soci presenti e non candidati, che

provvederanno alle operazioni elettorali. Il Collegio elettorale ha il compito preliminare di verificare l'elenco dei Soci aventi diritto al voto e la regolarità delle candidature.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scheda individuale segreta. E' ammesso un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere nelle rispettive funzioni. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il Presidente di seggio comunica alla conclusione delle operazioni i risultati delle stesse e redige il relativo verbale, sottoscritto dagli scrutatori. La verifica dei risultati elettorali spetta al Consiglio Direttivo neo eletto nella sua prima seduta.

Art. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci e dura in carica tre anni che scadono al 31 gennaio del terzo anno solare successivo a quello di elezione. Alla scadenza il Consiglio resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla riunione dell'Assemblea ordinaria, da convocare entro il mese di febbraio, dinanzi alla quale si presenta decaduto.

Il Consiglio Direttivo è composta da:

- a) cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea (con diritto di voto);
- e con voto esclusivamente consultivo;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere.

Nella prima seduta, convocata dal consigliere più anziano, il Consiglio nomina a scrutinio segreto, fra i propri componenti, il Presidente ed in separata votazione il Vice-Presidente.

La rinuncia all'incarico o il sopravvenuto impedimento o l'ingiustificata assenza per tre sedute consecutive di un componente del Consiglio comporta la sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti, e così di seguito.

In caso di mutamento del Consiglio per oltre la metà dei componenti originariamente eletti si dovrà convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. Si dovrà procedere alla rielezione con gli stessi termini previsti dal precedente periodo nel caso di revoca del mandato a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea.

In caso di impedimento, temporaneo o definitivo, del Presidente la carica verrà assunta dal Vice-Presidente. L'eventuale sostituzione del Presidente o del Vice Presidente avviene con le modalità stabilite per la nomina dal comma precedente.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nelle forme previste dalla legge, da sottoporre all'Assemblea;
- b) redigere il programma delle attività sociali da svolgere nell'anno sociale, da sottoporre all'Assemblea;
- c) indire le Assemblee ordinarie e straordinarie, curando l'esecuzione delle deliberazioni dalle stesse assunte;
- d) curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- e) stabilire le quote sociali a norma dell'art. 18 ;
- f) deliberare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8;
- g) decidere sull'ammissione di nuovi Soci o sulla riammissione di quelli decaduti o dimissionari a norma degli artt. 4 e 7 ;
- h) costituire commissioni per lo svolgimento di particolari incarichi nell'ambito dell'Associazione; di tali commissioni potranno far parte Soci ed estranei all'Associazione preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, ma dovranno essere presiedute comunque da un Consigliere;
- i) predisporre e sottoporre all'Assemblea eventuali proposte di modifiche statutarie;
- j) predisporre e sottoporre all'Assemblea eventuali regolamenti interni per il migliore funzionamento dell'Associazione;
- m) individuare le attività diverse previste dall'ultimo comma dell'art. 1 dello Statuto, nel rispetto della vigente normativa.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma una volta al mese o quando lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso, con le modalità che saranno concertate dagli stessi Consiglieri. Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre dei cinque consiglieri eletti dall'Assemblea. Le deliberazioni sono adottate a forma palese, eccetto quelle relative alle elezioni, all'ammissione di Soci od ai provvedimenti disciplinari. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 13
(Presidente)

Il Presidente è nominato a votazione segreta dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, nella prima seduta successiva l'elezione.

Il Presidente, assistito dal Segretario, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. Egli ha, unitamente al Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione e la sua rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente nomina, sentito il parere del Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere.

E' data facoltà al Presidente di attribuire ad una sola persona le cariche di Segretario e di Tesoriere. Le cariche predette possono inoltre essere attribuite anche al di fuori dei componenti il Consiglio ed in questo caso i nominati avranno solo voto consultivo.

Il Presidente provvede al deposito del bilancio a norma di legge.

In casi particolari di assoluta urgenza il Presidente può adottare quei provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse dell'Associazione, in ciò sostituendosi al Consiglio Direttivo al quale dovrà riferire nella prima seduta successiva al fine di ottenerne la relativa ratifica.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente o, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 14
(Segretario)

Il Segretario assiste il Consiglio ed il Presidente, redige i verbali delle riunioni, cura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento amministrativo ed alla tenuta dei registri, esclusi quelli di competenza del Tesoriere, dell'Associazione.

Art. 15
(Tesoriere)

Il Tesoriere ha in consegna la cassa dell'Associazione ed è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. I registri e tutta la documentazione contabile dovranno essere messi a disposizione del Consiglio e del Collegio Sindacale ogni qualvolta ne facciano richiesta.

Art. 16
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, qualora nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, è composto da tre membri con idonea capacità professionale, eletti dall'Assemblea anche tra i non associati. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto. Esamina periodicamente, almeno due volte l'anno, ed occasionalmente la contabilità sociale e verifica inoltre ogni tre mesi la consistenza di cassa. Predispone una relazione annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore. Attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice.

Nomina tra i suoi membri effettivi il proprio Presidente che dovrà sottoscrivere il bilancio di previsione, il conto consuntivo, le dichiarazioni fiscali ed i verbali delle operazioni di controllo. Esercita le sue funzioni collegialmente, fermo il diritto di ciascun Sindaco di disporre eccezionalmente controlli individuali. Il Presidente dell'organo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

La rinuncia all'incarico o il sopravvenuto impedimento o altre cause di decadenza di un componente del Collegio comporta la sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 17
(Organo di revisione)

L'Organo di revisione, qualora nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre

cariche all'interno dell'Associazione. Ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti e delle proprie riunioni redige apposito verbale.

La rinuncia all'incarico o il sopravvenuto impedimento o altre cause di decadenza comportano la sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

CAPO IV° Mezzi finanziari e Amministrazione

Art. 18 (Finanziamento)

I proventi con i quali l'Associazione provvede alle proprie attività sono:

- a) le quote sociali, come stabilite dal Consiglio Direttivo, ed eventuali contributi volontari degli associati;
- b) i contributi di privati, di Enti Pubblici, di Associazioni, di organismi internazionali e di altre persone giuridiche;
- c) gli eventuali proventi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici o privati;
- d) i proventi di altre iniziative di raccolta fondi permanenti e/o occasionali;
- e) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- f) le rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- g) i proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 19 (Quote sociali)

L'appartenenza all'Associazione per il socio ordinario e/o sostenitore è subordinata al pagamento annuale di una quota sociale di ammontare definito dal Consiglio Direttivo. La variazione dell'importo ha effetto per l'anno sociale successivo a quello in cui è stato deliberato, previa ratifica dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

Il pagamento della quota sociale annua deve essere obbligatoriamente effettuato entro il giorno in cui è convocata l'Assemblea ordinaria.

I nuovi Soci devono pagare la prima quota sociale contestualmente alla presentazione della richiesta di ammissione. In caso di mancato accoglimento della richiesta la quota verrà restituita con la comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo prevista dall'art. 4.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 20 (Amministrazione)

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta solidalmente dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo, che devono attenersi ai principi di una prudente e ragionevole amministrazione, esercitando le rispettive funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o comunque entro i maggiori termini stabiliti dalla legislazione nazionale o regionale nel caso di particolari esigenze, il Consiglio Direttivo deve presentare, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo. Detti documenti devono essere depositati presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per poter essere consultati da ogni socio. Dal Conto Consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'esercizio.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.2. E' fatto divieto di distribuzione di utili, anche in natura, nel corso della durata dell'Associazione ed in caso di scioglimento.

CAPO V° Norme Finali e Transitorie

Art. 21 (Scioglimento)

La durata dell'Associazione è illimitata.



L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10, ultimo comma. In tal caso, dopo aver provveduto alla riscossione dei crediti ed al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente residue, i beni mobili e gli eventuali beni immobili di proprietà dell'Associazione saranno devoluti ad altro Ente del Terzo Settore con le modalità previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Si applica il divieto di distribuzione di utili previsto dall'ultimo comma dell'art. 20.

Art. 22 **(Modifiche Statutarie)**

Il presente Statuto può essere modificato solamente dall'Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 23 **(Varie)**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, nonché le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia, in quanto con esso compatibili e ad esso applicabili.

INDICE

CAPO 1° - Denominazione, Sede e Finalità	
Art. 01 - Denominazione e Sede	pag. 01
Art. 02 - Finalità	pag. 01 pag. 01
CAPO 2° - Composizione	
Art. 03 - Composizione	pag. 02
Art. 04 - Norme per l'ammissione dei Soci	pag. 02
Art. 05 - Diritti dei Soci	pag. 02
Art. 06 - Doveri dei Soci	pag. 02
Art. 07 - Cessazione dei Soci	pag. 03
Art. 08 - Provvedimenti disciplinari	pag. 03
CAPO 3° - Organi Sociali	
Art. 09 - Organi	pag. 03
Art. 10 - Assemblea Generale dei Soci	pag. 04
Art. 11 - Elezioni delle cariche sociali	pag. 04
Art. 12 - Consiglio Direttivo	pag. 05
Art. 13 - Presidente	pag. 06
Art. 14 - Segretario	pag. 06
Art. 15 - Tesoriere	pag. 06
Art. 16 - Organo di controllo	pag. 06
Art. 17 - Organo di revisione	pag. 06
CAPO 4° - Mezzi finanziari e Amministrazione	
Art. 18 - Finanziamento	pag. 07
Art. 19 - Quote sociali	pag. 07
Art. 20 - Amministrazione	pag. 07
CAPO 5° - Norme Finali e Transitorie	
Art. 21 - Scioglimento	pag. 07
Art. 22 - Modifiche statutarie	pag. 08
Art. 23 - Varie	pag. 08



